

n. 702/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Isabella Mariani	Presidente
dott.	Daniela Lococo	Consigliere rel.
dott.	Alessandra Guerrieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**- SENTENZA -**

nella causa iscritta a ruolo il 30 aprile 2020 al n. 702 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente a oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dagli Arbitri Prof. Avv. Lucia Calvosa (Presidente), Avv. Maurizio Capurso (Arbitro) e Avv. Ettore Bechini (Arbitro), sottoscritto il 29 novembre 2019 e comunicato alle parti in data 3 dicembre 2019

promossa da

**GRUPPO LUPI S.R.L.**, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARRAPODI IVAN che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti

*- parte impugnante -*

contro

**STEFANO GRONCHI**, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della **Gronchi Safety s.r.l.**

**Francesco Gronchi**

**Martina Gronchi**

elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv. ABBAGNALE MASSIMO e COLANTUONI ROSSELLA, che li rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti

*- parti resistenti -*

avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale

Firmato Da: LOCCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d003420c3ee  
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e282904b26c6c49



La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte impugnante: “*Voglia la Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via preliminare sospendere l'efficacia del lodo arbitrale emesso dal Collegio presieduto dalla Prof. Avv. Lucia Calvosa e dagli avvocati Ettore Bechini e Maurizio Capurso, tutti del Foro di Pisa, comunicato in data 3 dicembre 2019 e non notificato, nel merito dichiarare la nullità del lodo impugnato.*

*In subordine, dichiarare - ai sensi dell'art. 830, co. 1 c.p.c. - la nullità del lodo impugnato solo nella parte in cui sono stati determinati i costi del procedimento nella misura di €. 68.688,00= oltre accessori per violazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014;*

*In via ulteriormente gradata Ridurre il compenso degli arbitri nella misura prevista dal D.M. 55/2014, ai sensi dell'articolo 813 ter 6° comma c.p.c., ovvero nella misura massima di euro 27.378,00=”;*

per la parte resistente: “*in via preliminare, revocare l'ordinanza del 20.7.2020 di sospensiva dell'esecutività del lodo (resa nel procedimento iscritto al RG 702/2020 -1) confermando l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale emesso dal Collegio presieduto dalla Prof. Avv. Lucia Calvosa e dagli avv.ti Ettore Bechini e Maurizio Capurso, sottoscritto il 29.11.2019 comunicato alle parti in data 3.12.2019;*

*- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo promossa da GRUPPO LUPI s.r.l. confermando il lodo, con ogni e conseguente statuizione;*

*- in tesi e nel merito, respingere l'impugnazione promossa da GRUPPO LUPI s.r.l. perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, confermando il lodo con ogni e conseguente statuizione;*

*- in tesi e nel merito respingere tutte le domande formulate da GRUPPO LUPI s.r.l., confermando integralmente detto lodo;*

*- in via subordinata, per il caso di parziale accoglimento della domanda in via ulteriormente gradata formulata dall'appellante di riduzione dei compensi degli arbitri, ridurre tali compensi alla misura pari all'acconto versato dalle parti in corso di*




*procedura, confermando l'obbligo di GRUPPO LUPI S.r.l. a rimborsare ai convenuti quanto già corrisposto a tale titolo, in ogni caso confermando per il resto il contenuto del lodo;*

*- in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione e, nell'ipotesi vieppiù subordinata in cui il lodo sia soggetto a riforma nel merito in questa sede, si ripropongono per scrupolo le domande tutte rassegnate dai convenuti nella procedura arbitrale: 1. in via pregiudiziale, in rito: dichiarare inammissibili, improponibili e comunque rigettare le richieste della Gruppo Lupi s.r.l. per inesistenza della clausola arbitrale; 2. in primo subordine, sempre in via pregiudiziale in rito: dichiarare inammissibili, improponibili e comunque rigettare i quesiti posti dalla Gruppo Lupi s.r.l. per carenza di legittimazione attiva; 3. in secondo subordine, in via preliminare in merito: rigettare le richieste della parte ricorrente per difetto di titolarità del diritto azionato; 4. in terzo ulteriore subordine, nel merito: rigettare i quesiti posti dalla Gruppo Lupi s.r.l. perché infondati in fatto e in diritto; 5. in quarto subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del Quesito n.1 di parte istante, rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla Gruppo Lupi s.r.l. anche in ragion e dell'art. 1227 c.c.; in quinto subordine: ridurre la penale richiesta da controparte a titolo di risarcimento del danno in ragione dell'effettiva consistenza del danno e/o nella misura ritenuta di giustizia. 7. in via riconvenzionale, solo in subordine alle domande svolte in via pregiudiziale e preliminare sub 1., 2. e 3. che precedono, accertare e dichiarare l'inadempimento della Gruppo Lupi s.r.l. rispetto agli obblighi previsti all'art. 6 della scrittura privata autenticata dal Notaio Calderoni in Pisa del 23.6.2017 rep. 11798 e condannare la Gruppo Lupi s.r.l. al pagamento in favore dei Sig.ri Francesco Gronchi, Martina Gronchi e Stefano Gronchi, quest'ultimo anche quale legale rappresentante della Gronchi Safety s.r.l., della somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno come quantificata nella citata scrittura privata ovvero della diversa somma che sarà provata o ritenuta di giustizia.*

*In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambe le procedure.”*





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### 1. Il giudizio arbitrale

- 1.1. La Gruppo Lupi S.r.l. ha adito il Collegio arbitrale nominato dal Tribunale di Pisa ai sensi degli artt. 5 e 8 della scrittura privata autenticata dal Notaio Calderoni di Pisa del 23 giugno 2017 deducendo la violazione da parte dei Sigg. Stefano Gronchi, Francesco Gronchi e Martina Gronchi, dell'obbligo di astensione da attività concorrenziali a beneficio della Gruppo Lupi S.r.l. e di altre società partecipate (Lupi Estintori S.r.l., Valdarno Antincendio S.r.l. e Solari S.r.l.), assunto all'atto della cessione delle proprie quote di partecipazione nella stessa società attrice all'altro socio Secur Service.
- 1.2. Alla stregua di tale prospettazione, ha formulato i propri quesiti chiedendo che il Collegio Arbitrale, previo accertamento della suddetta violazione, pronunciasse la condanna delle odierne parti convenute come in epigrafe indicate, in solido tra loro, al pagamento in favore della Gruppo Lupi S.r.l. della somma di € 2.275.806,10 a titolo di risarcimento del danno quantificato con le modalità convenzionalmente stabilite nella citata scrittura privata autenticata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità.
- 1.3. Le parti convenute si costituivano nel giudizio arbitrale (Stefano Gronchi anche quale legale rappresentante pro tempore della Gronchi Safety S.r.l.) eccependo la inammissibilità e improcedibilità della domanda ex adverso proposta per difetto della clausola arbitrale nonché la inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e/o mancanza di titolarità del diritto (assumevano a riguardo la estraneità della Gruppo Lupi S.r.l. alla scrittura privata autenticata, stipulata tra essi convenuti e la parte cessionaria Secur Service S.r.l., con la conseguente assunzione di obblighi nei confronti di quest'ultima).



1.4. Il Collegio Arbitrale, con lodo sottoscritto il 29 novembre 2019, comunicato alle parti in data 3 dicembre 2019, dichiarava di “non essere competente a decidere in ordine ai quesiti tutti formulati dalla Gruppo Lupi S.r.l.” e, dichiarata assorbita ogni ulteriore istanza, condannava quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 68.688,00 nonché alla rifusione delle spese di difesa delle parti resistenti, quantificate in € 25.204,00 oltre accessori di legge; fondava tale pronuncia sulla valutazione della estraneità della Gruppo Lupi S.r.l. alla scrittura privata autenticata de qua, sottoscritta da Secur Service S.r.l., da un lato, e dai sigg. Gronchi dall’altro, non rivestendo la soc. GRUPPO LUPI le vesti di parte sostanziale, posto che alcuna obbligazione diretta nei confronti della medesima era stata assunta dalle parti cedenti: i Gronchi si erano infatti impegnati nei confronti della Secur Service a un *non facere* la cui diligente esecuzione avrebbe comportato solo un beneficio indiretto anche per la Gruppo Lupi S.r.l., rimanendo pertanto la fattispecie in esame comunque estranea al contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. (quale ipotesi che avrebbe eventualmente legittimato l’odierna istante ad attivare la clausola compromissoria).

Il Lodo impugnato affermava, in particolare, la configurabilità nel caso in esame del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, comunque non legittimato a pretendere la prestazione principale (come desumibile dallo stesso tenore letterale dell’art. 5 della scrittura privata autenticata citata); quindi, sulla scorta di tali elementi, riteneva il difetto di legittimazione attiva della Gruppo Lupi Srl e, per l’effetto, il conseguente difetto della medesima diritto di avvalersi della clausola compromissoria prevista dall’art. 8 citato.

## 2. Il giudizio avanti alla Corte d’Appello



2.1. La Gruppo Lupi S.r.l ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma 1, n. 10 c.p.c. assumendo che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto decidere la causa nel merito in quanto l'operazione negoziale in questione aveva comportato il distacco dei convenuti dalle attività di tre partecipate attraverso l'acquisto delle quote di Neos e Sphera (consulenza ambientale e impianti controllo fumi) prevedendo il divieto di attività concorrenziale con tutte le società del gruppo, come peraltro affermato dall'art. 5 della scrittura privata autenticata. Ha evidenziato, a tale riguardo, che tale clausola estendeva l'obbligo di non concorrenza nei confronti delle società del gruppo, compresa la Gruppo Lupi Srl, e che l'interpretazione sostenuta dal Collegio Arbitrale confliggerebbe con il disposto dell'art. 808 quater c.p.c. secondo il quale "nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce". Ha pertanto invocato la declaratoria della nullità del Lodo impugnato per violazione dell'art. 829, comma 1 n. 10 c.p.c.;

In ipotesi, ha chiesto dichiararsi la nullità del Lodo impugnato, ai sensi dell'art. 830, co. 1 c.p.c., nella parte relativa alla determinazione dei costi del procedimento arbitrale, fissati nella misura di € 68.688,00= oltre accessori, per violazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione del compenso degli arbitri nella misura prevista dal D.M. 55/2014, ex art. 813 ter comma 6 c.p.c., ovvero nella misura massima di € 27.378,00.

2.2. Con ordinanza emessa in data 29 luglio 2020 la Corte disponeva la sospensiva della efficacia esecutiva del Lodo.

2.3. Si costituivano i convenuti che resistevano alle pretese avversarie contestandone il fondamento sotto il duplice profilo della non azionabilità della clausola compromissoria da parte di soggetto che non la abbia sottoscritta e della questione relativa al difetto di legittimazione attiva (intesa quale titolarità del diritto fatto valere in giudizio al riconoscimento della penale pattuita, peraltro non azionato dall'attrice nella qualità di terza beneficiaria delle obbligazioni contratte con Secur Service bensì, espressamente, quale cessionaria delle quote a norma dell'art. 5 richiamato).



Tanto premesso, e richiamata la interpretazione della clausola contrattuale sostenuta dal Collegio Arbitrale ai fini della esatta identificazione delle parti contraenti della scrittura privata di cessione delle quote e della titolarità del diritto controverso, hanno comunque dedotto l'inammissibilità delle ulteriori richieste formulate ex adverso in via gradata, evidenziando che l'art. 830 comma 1 c.p.c. – invocato ai fini della declaratoria di parziale nullità del lodo nella parte relativa alle spese del procedimento arbitrale – non introduce motivi di nullità diversi rispetto a quelli contemplati dall'art. 829 c.p.c., comunque non rientrando le censure formulate in alcuna delle ipotesi ivi previste, in coerenza con la natura di giudizio a critica vincolata propria del procedimento di impugnativa del Lodo; evidenziato che, nel caso di controversia relativa alla determinazione del compenso degli arbitri, sono previsti rimedi tipici comunque estranei a detto procedimento, hanno concluso come in epigrafe.

**2.4.** All'udienza del 21 giugno 2022 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### - MOTIVI DELLA DECISIONE -

Il Collegio Arbitrale ha ritenuto la insussistenza del diritto della soc. GRUPPO LUPI di avvalersi della clausola compromissoria di cui all'art. 8 della richiamata scrittura privata autenticata del 23 giugno 2017 in ragione dell'attribuzione della legittimazione ad agire in sede arbitrale alle sole parti stipulanti la clausola compromissoria ovvero anche ai soggetti terzi nella distinta ipotesi del contratto previsto dall'art. 1411 c.c. (esclusa nella fattispecie per la stessa configurazione delle condizioni contrattuali, integranti la diversa figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cui è attribuito il diritto non al conseguimento della prestazione principale ma alla sua esecuzione con diligenza, tale da evitargli danni).

Sulla scorta di quanto sopra, e rilevato il difetto di legittimazione attiva della soc. attrice a norma dell'art. 5 della citata scrittura privata, il Collegio Arbitrale dichiarava di non essere competente in ordine a tutti i quesiti posti.



Tanto premesso, si osserva che le censure mosse dall'impugnante si incentrano nella critica alla interpretazione formulata dal Collegio Arbitrale laddove si limita l'operatività delle clausole contrattuali alla sola "parte acquirente" delle quote sociali, trascurando la volontà negoziale delle parti, volta a tutelare nel suo complesso il gruppo societario facente capo alla Gruppo Lupi S.r.l. e non già le sole parti formali del contratto di cessione (come desumibile dall'inciso dell'art. 5 del contratto citato ove il patto di non concorrenza è espressamente previsto *"a beneficio della parte cessionaria e anche della stessa società gruppo Lupi S.r.l. e delle sue partecipate Lupi Estintori S.r.l., Valdarno Antincendio S.r.l. e Solari S.r.l."*)

Sulla scorta di tali elementi assume che essa attrice, instaurando la procedura arbitrale, abbia inteso avvalersi tanto della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto, tanto della clausola compromissoria prevista dall'art. 8, coerentemente con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nelle pronunce pure richiamate nel Lodo [trattasi del richiamo all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in relazione agli effetti propri del patto compromissorio nei confronti del terzo formalmente estraneo alla sua stipula, nell'ipotesi di contratto a favore del terzo, ex art. 1411 c.c.].

Tali censure non risultano fondate.

Si osserva preliminarmente che la parte impugnante non deduce, nella fattispecie, la sussistenza di una ipotesi di contratto a favore di terzo, assumendo piuttosto che "la volontà negoziale delle parti, dunque, è stata quella di tutelare il gruppo sociale facente capo alla Gruppo Lupi s.r.l., non soltanto le parti formali del contratto di cessione" e che quindi "la vicenda contrattuale in esame ha avuto ed ha un unico centro di interessi non riconducibile soltanto alle parti formali del contratto".

Tale prospettazione, essenzialmente fondata sugli obiettivi di tutela nella sostanza perseguiti dalla cedente, in quanto società del gruppo, attraverso la stipula della scrittura privata, si fonda su una serie di valutazioni connesse alle vicende societarie del gruppo lamentandone la mancata valutazione da parte del Collegio arbitrale, senza tuttavia confrontarsi con il profilo giuridico della fattispecie in relazione agli strumenti contrattuali concretamente utilizzati dalle parti e alla stessa conformazione





degli obblighi convenzionalmente assunti, ma piuttosto descrivendo le logiche economiche e commerciali poste a fondamento dell'operazione posta in essere.

Si osserva peraltro che le valutazioni espresse dal Collegio Arbitrale - ad esclusione della sussistenza di fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 1411 c.c. quale condizione affinché la clausola compromissoria potesse spiegare i propri effetti anche nei confronti del terzo - non risultano in alcun modo censurabili: l'art. 5 della scrittura privata, dopo aver previsto l'impegno dei cedenti a non svolgere attività concorrenziale "a beneficio", oltre che della parte cessionaria, anche di altre società del gruppo (tra cui la Gruppo Lupi S.r.l.) attribuiva espressamente alla parte acquirente il diritto alla corresponsione delle penali previste e determinate nel contesto e in funzione dei complessivi accordi economici inter partes, senza che sia evincibile dal contenuto del testo contrattuale il diritto della odierna attrice a pretendere la prestazione principale né a richiedere il pagamento della penale prevista, né - conseguentemente - la facoltà della medesima di potersi avvalere della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti contrattuali.

Si osserva a riguardo che l'art. 5 della scrittura privata autenticata richiamata prevede, per l'ipotesi di violazione dell'impegno di non concorrenza assunto contrattualmente dai cedenti, che "la parte acquirente" avrà diritto di pretendere il pagamento, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. o di indennità ex art. 1381 c.c., di un importo da determinarsi secondo i parametri indicati, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno; di seguito, ad ulteriore connotazione dell'inserimento funzionale ed economico nel contesto dell'accordo di cessione, si legge: "*le parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi sopra assunti rientrano nel sinallagma e nell'equilibrio contrattuale delle presenti cessioni e che degli stessi si è tenuto conto in sede di determinazione dei prezzi di cessione*".

L'art. 8 prevede poi che "qualora insorgano controversie tra le parti, in ordine a quanto previsto nel presente atto, le stesse fin da ora si rimettono al giudizio di un collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa".



Risulta pertanto evidente, sulla base della formulazione delle clausole contrattuali sopra riportate, che le condizioni contrattuali erano dirette a regolamentare la cessione delle quote di partecipazione tra i soggetti contraenti, attribuendo espressamente alla parte acquirente il diritto di pretendere il pagamento di penali in caso di violazione degli impegni di non concorrenza assunti dai cedenti, mediante un meccanismo di determinazione convenzionale del ristoro previsto strettamente collegato alle condizioni dell'accordo di cessione, e con devoluzione delle questioni eventualmente insorte tra le stesse parti contrattuali al Collegio Arbitrale in forza della citata clausola compromissoria.

Ne consegue che gli argomenti sostenuti dall'impugnante in merito ai reali obiettivi perseguiti mediante la vicenda contrattuale in esame, ai fini della tutela delle società del gruppo nel suo complesso, non assumono specifico rilievo contrattuale nei termini dalla stessa evidenziati, rimanendo confinati al perseguimento della esigenza di garantire alle società del gruppo, e tra queste alla Gruppo Lupi S.r.l., un beneficio di natura indiretta derivante dalla corretta esecuzione dell'obbligazione assunta nei confronti di Secur Service e assistita dalla previsione di penale in favore di quest'ultima per la ipotesi di violazione del richiamato divieto di concorrenza (prevedendo, in termini coerenti, la clausola compromissoria azionabile dalle stesse parti contrattuali).

L'ulteriore richiamo effettuato dall'impugnante al disposto dell'art. 808 quater c.p.c. non risulta pertinente per le ragioni già evidenziate nel Lodo, ove si afferma che la relativa previsione non incide "sulla estensione soggettiva della clausola arbitrale ma soltanto sul perimetro oggettivo della cognizione degli arbitri".

Gli argomenti a riguardo formulati da parte attrice appaiono generici ove si riferisce la portata normativa della disposizione all'intero contenuto della clausola compromissoria senza confrontarsi con il suo tenore letterale secondo il quale "la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce", nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel



contratto cui detta clausola è annessa (cfr. Cass.

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019*); la regola della interpretazione estensiva della clausola compromissoria introdotta dalla norma citata non può pertanto spingersi oltre tali limiti obiettivi posto che, come ritenuto dalla Suprema Corte, "In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c. (Cass., *Sez. 2 - , Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018* (Rv. 650368 - 01)

Deve pertanto ritenersi esclusa una interpretazione estensiva della clausola compromissoria nei termini dedotti dalla parte attrice, in superamento dei confini delineati dalla Suprema Corte, tali da incidere sulla stessa individuazione della parte giuridicamente legittimata ad avvalersene.

Si osserva, infine, che l'esame della questione relativa alla qualificazione giuridica delle pattuizioni contrattuali inter partes, operata dal Collegio Arbitrale era coerentemente diretta a valutare la sussistenza della ipotesi contrattuale di cui all'art. 1411 c.c., in quanto argomento correlato alla teorica legittimazione del terzo, in tal caso, ad avvalersi della clausola compromissoria.

Ne consegue il rigetto della impugnativa per nullità del Lodo, tanto comportando l'assorbimento dell'esame delle richieste di merito, prospettate in subordine dai resistenti, comunque precluso dall'arresto del giudizio nella fase rescindente.

Quanto alle richieste formulate in via gradata dall'impugnante, risulta decisivo rilevare che deve ritenersi inammissibile la richiesta di declaratoria di nullità parziale del lodo nella parte relativa alla rideterminazione del quantum dei compensi spettanti



agli Arbitri, non risultando dedotta – né essendo deducibile a riguardo – alcuna delle ipotesi (di natura tassativa) di nullità del Lodo previste dall'art. 829 c.p.c., trattandosi di controversia assoggettata a specifica disciplina estranea al giudizio di impugnativa del lodo.

Anche tali richieste devono essere pertanto disattese in quanto inammissibili.

La controvertibilità delle questioni prospettate, in relazione ai profili di complessità della qualificazione giuridica della fattispecie dedotta, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell'odierno procedimento.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda ritenuta inammissibile o comunque reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Gruppo Lupi S.r.l. avverso il Lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dagli Arbitri Prof. Avv. Lucia Calvosa (Presidente), Avv. Ettore Bechini (Arbitro) e Avv. Maurizio Capurso (Arbitro), sottoscritto il 29 novembre 2019 e comunicato in data 3 dicembre 2019, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
- 3) raddoppio del contributo unificato per la parte impugnante, ove dovuto.

Firenze, 8 maggio 2023

IL CONSIGLIERE Est.

Daniela Lococo

IL PRESIDENTE

Isabella Mariani

**NOTA.** La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

